

Regolamento Commissione Comunale per il Paesaggio	Aggiornamento Regolamento Commissione Comunale per il Paesaggio
Articolo 1 - COMPOSIZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE 1. La Commissione comunale per il paesaggio è un organo collegiale tecnico che rende pareri obbligatori istituito ai sensi dell'articolo 148 del Dlgs 42/2004 e articolo 4 della LR 32/2008. 2. E' composta da n.° 3 esperti con diritto di voto e delibera a maggioranza con la presenza del Presidente ovvero del vice - Presidente e di almeno 1 componente. In caso di parità di voto prevale il voto espresso dal Presidente della seduta. 3. Possono fare parte della Commissione comunale per il paesaggio, ai sensi della DGR 34-10229 del 01.12.2008, i professionisti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali, alla gestione del patrimonio naturale. La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell'esperienza maturata almeno triennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie e ulteriori esperienze professionali, partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti la tutela e valorizzazione del paesaggio. 4. Partecipa alle sedute della Commissione comunale per il paesaggio, senza diritto di voto, il responsabile del procedimento con le funzioni di cui all'articolo 8. 5. La Commissione comunale per il paesaggio si esprime mediante parere ed è rappresentata dal suo Presidente. 6. Le riunioni della Commissione comunale per il paesaggio non sono pubbliche. 7. La partecipazione alla Commissione locale per il paesaggio avviene a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 183 del Dlgs 42/2004, salvo eventuale rimborso spese per indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza.	Articolo 1 - COMPOSIZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE 1. La Commissione comunale per il paesaggio è un organo collegiale tecnico che rende pareri obbligatori istituito ai sensi dell'articolo 148 del Dlgs 42/2004 e articolo 4 della LR 32/2008. 2. E' composta da n.° 3 fino a n.° 5 esperti con diritto di voto e delibera a maggioranza con la presenza obbligatoria del Presidente ovvero del vice - Presidente e di almeno 1 o 2 componenti. In caso di parità di voto prevale il voto espresso dal Presidente, e in caso di sua assenza dal vice - Presidente, della seduta. 3. Possono fare parte della Commissione comunale per il paesaggio, ai sensi della DGR 34-10229 del 01.12.2008, i professionisti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali, alla gestione del patrimonio naturale. La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell'esperienza maturata almeno triennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie e ulteriori esperienze professionali, partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti la tutela e valorizzazione del paesaggio. 4. Partecipa alle sedute della Commissione comunale per il paesaggio, senza diritto di voto, il responsabile del procedimento con le funzioni di cui all'articolo 8. 5. La Commissione comunale per il paesaggio si esprime mediante parere ed è rappresentata dal suo Presidente, o dal Vice - Presidente. 6. Le riunioni della Commissione comunale per il paesaggio non sono pubbliche. 7. La partecipazione alla Commissione locale per il paesaggio avviene a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 183 del Dlgs 42/2004, salvo eventuale rimborso spese per indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza.